

Prot. n°: *PS/2011/96436*

Ai Signori Direttori Sanitari Presidi Ospedalieri  
Al Signor Direttore Dipartimento D.S.M e Serd  
Ai Signori Medici di Assistenza Primaria  
Ai Signori Medici di Continuità Assistenziale  
Ai Signori Pediatri di libera scelta  
✓ Ai Signori Direttori di Distretto *AM*

Loro Sedi


Selargius , 16 MAR. 2011

**Oggetto:** D.M. 11 Dicembre 2009-Esenzioni per reddito.trasmissione determinazione.

Allegata alla presente si invia per opportuna conoscenza la determinazione di cui all'oggetto con preghiera di massima diffusione.

Certi di una cortese e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Sanitario  
Dottor. Ugo Storelli





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Regione Autonoma della Sardegna  
Prot. n. Direzione Generale della Sanita'  
Prot. Uscita del 10/03/2011  
nr. 0006251  
classificato: XV.6.7

Cagliari,

- Ai Commissari Straordinari ASL
- Ai Commissari Straordinari Aziende Ospedaliere



LORO SEDI

Comunicazione trasmessa solo via fax  
SOSTITUISCE L'ORIGINALE  
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 412/1991

**Oggetto: DM 11 dicembre 2009 – Esenzioni per reddito. Trasmissione determinazione.**

Si trasmette la determinazione concernente le disposizioni di attuazione del decreto ministeriale in oggetto per i provvedimenti di competenza.

Come richiesto in sede di Comitato per la Medicina generale (riunione del 23/02/2011), si comunica lo stato di agitazione e l'intenzione, da parte dei medici di medicina generale, di non dare attuazione a quanto previsto dal decreto, così come rappresentato dalle relative organizzazioni sindacali.

Il Direttore Generale  
Dott. Massimo Temussi

Ing. G.N.S / Direttore 5° servizio *GN*  
Dott.ssa M.A.P. / Direttore 6° servizio *M.A.P.*



ASL8  
Prot. 2011/ 0024833 del 11/03/2011  
Mitt.: R.A.S. - ASSESSORATO IGIENE E SANITA E ASSISTENZA SOCIALE

Dott. Carda

Dra Giua

14.03.2011

Fascicolo:

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

12.01.00 Direzione Generale della Sanità

Regione Autonoma della Sardegna  
Direzione Generale della Sanità  
Prot. Uscita del 17/02/2011  
nr. 0004015/Det/105  
Classifica: XV.5.10

DETERMINAZIONE PROT N.

REP. N.

DEL



**Oggetto:** "Verifica del diritto di esenzione in base al reddito tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria. Disposizioni di attuazione del D.M. 11 dicembre 2009 a livello regionale."

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione del 5/03/2010 n.p. 6517/13, con il quale il Dottor Massimo Temussi è stato nominato Direttore Generale della Sanità;
- VISTO** l'art. 8, comma 16, della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;
- VISTA** la Delibera della G.R. del 7 febbraio 2007, n. 5/22, relativamente alle esenzioni per reddito e per età;
- VISTO** l'art. 79, comma 1-sexies, lettere a) e b) del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, il quale ha previsto il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);



105

17 FEB 2011

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

**VISTO**

il decreto del Ministero dell'economia e finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 17 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n. 86 dell'11 aprile 2008, e l'allegato 12 del disciplinare tecnico, allegato al medesimo decreto, il quale prevede la codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, ed in particolare:

a) Codice E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;

b) Codice E02: Disoccupati – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

c) Codice E03: Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico;

d) Codice E04: Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;

**VISTO**

l'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, mediante il Progetto Tessera Sanitaria;

**VISTO**

il D.M. 11 dicembre 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 20/12/2009), in attuazione del già citato art. 79 del D.L. 112/2008, che prevede il seguente processo per il controllo delle esenzioni da reddito per le sole prestazioni specialistiche:

a. Il Sistema Tessera Sanitaria (di seguito denominato Sistema TS), sulla base delle informazioni rese disponibili ogni anno entro il 15 marzo dall'Agenzia delle Entrate, relativamente al reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 euro di cui all'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993, e dall'INPS relativamente ai titolari di pensione sociale o di assegno sociale e di pensione integrata al minimo, associa ad ogni singolo assistito, qualora vi siano le condizioni, il codice esenzione per reddito, così come definito dal D.M. 17/03/2008;

b. il Sistema TS rende disponibile annualmente alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori collegati in rete i codici esenzione riferiti agli assistiti che ne abbiano

105  
17 FEB 2011**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

diritto (il reddito, in riferimento al quale è stabilito il diritto all'esenzione, si riferisce al periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione è scaduto nell'anno immediatamente precedente a quello di elaborazione delle Informazioni);

c. all'atto della prescrizione il medico prescrittore, su specifica richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile dal Sistema TS, lo comunica all'assistito e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" presente sulla ricetta;

d. l'assistito, qualora ritenga che le informazioni presenti nel Sistema TS non siano aggiornate o corrette ed intenda avvalersi, comunque, del diritto all'esenzione, è tenuto a recarsi alla propria ASL di competenza dove, previa autocertificazione, può richiedere per sé e per i propri familiari a carico il certificato provvisorio di esenzione per reddito valido per l'anno in corso, da mostrare al medico prescrittore al momento della prescrizione;

**VISTO**

l'art. 2 del citato DM 11/12/2009, relativamente alle modalità di attuazione delle disposizioni ivi previste, che prevede accordi specifici, da stipularsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni, per il trasferimento delle Informazioni relative alle esenzioni per reddito;

**VISTE**

le note di questa Direzione Generale prot. n. 22000 del 22/10/2010 e prot. n. 2150 del 01/02/2011, con le quali viene indicato al Ministero dell'economia e delle finanze il 1 aprile 2011 quale data ufficiale di entrata in vigore della nuova modalità di attestazione dell'esenzione per reddito;

**RITENUTO**

opportuno di dover prevedere una fase di transizione di 30 giorni, durante la quale sarà possibile utilizzare sia la vecchia che la nuova procedura, al fine di non ingenerare alcun disservizio agli assistiti e consentire alle ASL di produrre i necessari certificati provvisori di esenzione;

**DETERMINA****Art. 1**

Per le motivazioni espresse in premessa, di dare attuazione alle disposizioni previste dal D.M. 11/12/2009 relativamente alle condizioni di esenzione previste dall'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e ss.mm.ii., secondo il seguente cronoprogramma:

a) periodo dal 01 aprile al 30 aprile 2011:



105

17 FEB 2011

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

- le Aziende Sanitarie Locali provvedono alla distribuzione ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta degli elenchi delle posizioni di esenzioni per reddito dei propri assistiti, rilasciano i certificati provvisori di esenzione agli assistiti che ne fanno richiesta e informano i cittadini della nuova modalità di esenzione per reddito;
  - I medici prescrittori, su richiesta dell'assistito, riporteranno sulla prescrizione di assistenza specialistica ambulatoriale la condizione di esenzione utilizzando le modalità previste dal DM in oggetto, invitando gli assistiti non inseriti in tali elenchi e che ritengano di averne diritto a recarsi alla ASL di competenza per il rilascio del certificato provvisorio di esenzione per reddito;
  - gli assistiti possono recarsi presso la ASL di competenza per richiedere informazioni sulla propria posizione di esenzione e richiedere, eventualmente, il certificato provvisorio di esenzione per reddito, compilando un apposito modulo di autocertificazione e consegnandolo alla ASL. Inoltre, possono continuare ad autocertificare l'esenzione per reddito così come previsto dalla vecchia procedura;
- b) dal 01 maggio 2011:
- entrano in vigore le nuove modalità di verifica del diritto all'esenzione per reddito secondo quanto specificato nei punti successivi e cessa la validità delle attestazioni di esenzione prodotte fino al 30/04/2011 in relazione alle condizioni di esenzione previste dall'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e ss.mm.ii.;
  - all'atto della prescrizione su ricettario SSN di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, i medici prescrittori, su richiesta dell'assistito, rilevano l'eventuale codice esenzione tramite il Sistema TS, o, in mancanza, utilizzando gli elenchi delle posizioni per reddito dei propri assistiti distribuiti dalla ASL di competenza, anche per mezzo dei sistemi informativi sanitari regionali, o dal certificato provvisorio di esenzione rilasciato dalla ASL dell'assistito;
  - I medici prescrittori, diversi dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, che non dispongono dell'accesso al Sistema TS, rilevano il codice di esenzione dalla prescrizione che ha originato l'accesso al medesimo medico prescrittore;
  - per le prestazioni in accesso diretto l'informazione relativa al codice di esenzione viene rilevata dalla ricevuta di accettazione della prescrizione;



105

17 FEB 2011

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

- gli assistiti possono recarsi presso la ASL di competenza per richiedere informazioni sulla propria posizione in merito al diritto di esenzione per reddito e richiedere il certificato provvisorio di esenzione sulla base delle informazioni rese disponibili dal Sistema TS;
- qualora l'assistito intenda avvalersi del diritto all'esenzione per reddito in difformità con le informazioni fornite dal Sistema TS è tenuto a recarsi presso la Azienda Sanitaria Locale di competenza e richiedere, tramite autocertificazione, l'apposito certificato nominativo provvisorio di esenzione per reddito per sé e per ognuno dei componenti del proprio nucleo familiare di appartenenza. Tale certificato avrà validità fino 31 marzo dell'anno successivo, salvo che, a causa di variazioni dei requisiti di cui all'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e ss.mm.ii., venga meno per l'assistito il diritto all'esenzione per reddito.

**Art. 2**

Al fine di provvedere alla necessaria informazione agli assistiti di quanto stabilito dalla presente determinazione sulla nuova procedura di esenzione per reddito, si dispone la realizzazione di una campagna di comunicazione da effettuarsi a partire dal 01/04/2011. Le modalità, i messaggi e i testi saranno stabiliti dalla Direzione Generale della Sanità in maniera omogenea per tutto il territorio regionale.

**Art. 3**

La presente determinazione è trasmessa all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. 31/1998.

Ing. G.N.S. / Direttore 5° Servizio *ELS*Ing. G.M. / 5° Serv. *[Signature]*A.P. G.R. / 5° Serv. *[Signature]*

Il Direttore Generale

Dot. Massimo Temussi *[Signature]*